



Comune di Pordenone

CONCESSIONE DI LOCALI DA ADIBIRE
A PUBBLICO ESERCIZIO PER LA SOMMINISTRAZIONE
DI ALIMENTI E BEVANDE
IN PIAZZA DELLA MOTTA 2- ID_20_3

**FOGLIO D'ONERI E CONDIZIONI
INVENTARIO ELENCO BENI**



Agosto 2024

1 – SCOPO E OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La finalità della concessione è l'apertura di un pubblico esercizio in piazza della Motta anche con un dehors esterno, che coinvolga la cittadinanza e le persone che frequentano Pordenone e incrementi la vita di relazione, anche in rapporto agli interventi di riqualificazione, restauro e digitalizzazione che hanno interessato Piazza della Motta, la Casa della Musica, Piazzetta del Donatore e Piazzetta Ospedale Vecchio, nonché l'intorno verso viale Martelli, secondo le prescrizioni contenute nel presente Foglio d'oneri e condizioni.

Oggetto della presente gara è la concessione a titolo oneroso dei locali evidenziati nella planimetria allegata, ubicati al piano terra del complesso dell'ex Convento di San Francesco, sito in Piazza della Motta, sede anche di uffici comunali e compreso nell'elenco dei beni patrimoniali indisponibili di proprietà del Comune di Pordenone.

Il punto di ristoro, posto in adiacenza alla sede dell'Assessorato alla Cultura del Comune, nonché in prossimità del museo delle Scienze e del museo Civico cittadino, della Casa della Musica e della Piazza della Motta, è destinato a costituire punto di incontro e socializzazione per i cittadini e per le varie realtà culturali e sociali presenti nel territorio o che frequentano Pordenone.

I locali da assegnare in concessione, che si affacciano su Piazza della Motta, coprono una superficie di circa 211 metri quadrati commerciali, e vengono concessi nello stato di fatto in cui si trovano, come risultante dal verbale di consegna e dallo stato di consistenza, da sottoscrivere tra il Comune concedente ed il Concessionario che risulterà aggiudicatario della gara pubblica.

2 – DESCRIZIONE LOCALI IN CONCESSIONE

I locali sono così individuati:

- ubicati in piazza della Motta n.2, Pordenone;

- identificati catastalmente:

NCT Fg.20 map. n.2839 - Qualità Ente Urbano di superficie m² 1.790 (porzione)

NCEU Fg.20 map. n.2839 sub.10 - Categoria C/1 (Negozi e botteghe)

NCEU Fg.20 map. n.2839 sub.9 (porzione) - Categoria B/4 (Uffici pubblici)

composti dai seguenti locali/aree (le lettere corrispondono all'allegata planimetria):

A) *area bar* comprensivo di cucinino, disimpegno e servizi igienici - m² 84 commerciali

B) *sala bar* comprensivo di magazzino, ripostiglio, servizi igienici - m² 54 commerciali

C) *sala aggiuntiva* - m² 73 commerciali

Per un totale di superficie commerciale pari a m² 211.

A tale superficie dei locali si aggiunge un'area scoperta esterna di m² 25, situata nella corte interna del complesso "Ex convento San Francesco", da adibire a posa di tavolini e sedie per lo stazionamento degli avventori (individuata come "D-Area esterna" nella planimetria allegata).

Il concessionario dovrà richiedere, in regime Canone Unico Patrimoniale un'ulteriore superficie esterna da adibire a superficie di somministrazione con tavoli, sedie e ombrelloni (individuata sempre nella Planimetria allegata). La richiesta di Canone Unico Patrimoniale andrà inviata entro 30 giorni dalla consegna dei locali e il dehors realizzato entro 6 mesi (sempre dalla consegna) ¹.

I locali sono da destinare all'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, dolciumi, generi di pasticceria, gelateria e di prodotti di gastronomia, di cui alla tipologia A (disciplinata dall'art.67 comma 1 lett.a) della Legge Regionale n.29/2005) ².

L'aggiudicatario dovrà effettuare la dipintura e stuccatura, nonché e l'approntamento degli stessi.

¹ Il dehors dovrà essere conforme a quanto previsto dal vigente Regolamento Edilizio

² Si rimanda al vigente Regolamento comunale e criteri per gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande

All'interno dei locali sono presenti arredi e attrezzature di proprietà dell'attuale gestione – inventariati in calce al presente Foglio oneri e condizioni (si veda per maggiori dettagli il successivo articolo 4). L'eventuale integrazione degli stessi per l'esercizio dell'attività è a carico dell'aggiudicatario.

All'atto della consegna dei locali all'aggiudicatario, che avverrà contestualmente alla stipula del contratto, verrà redatto apposito verbale di consistenza.

Si dà espressamente atto che una parte del complesso immobiliare denominato "Ex Convento San Francesco" e precisamente la chiesa ed il chiostro interno, sono soggetti alle vigenti disposizioni di tutela ai sensi del D. Lgs n. 42/2004 e smi "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio".

In data 12.04.2024 prot.28726 è stata inoltrata al Ministero per i Beni e le Attività Culturali la richiesta di verifica dell'interesse culturale per l'intero complesso immobiliare. Il termine del procedimento risulta scaduto in data 10.08.2024.

In data 13.05.2024 prot.38034 è stata richiesta l'autorizzazione alla concessione in uso della porzione di immobile oggetto del presente Bando, procedimento il cui termine risulta scaduto in data 13.08.2024.

3. LAVORI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Attualmente è presente in una parte dei locali un concessionario con contratto in scadenza nel mese di dicembre 2024 (eventualmente prorogabile fino alla conclusione della presente gara).

Ad ultimazione di detto contratto, questa Amministrazione provvederà ad effettuare i lavori di demolizione della parete che separa l'attuale bar dalla sala aggiuntiva e a erigere una parete per delimitare la sala aggiuntiva dal resto del fabbricato.

Inoltre è intenzione di questa Amministrazione anche di rendere autonomi i locali oggetto del presente Foglio oneri e condizioni, rispetto all'impianto termico dell'intero complesso dell'ex Convento San Francesco.

Si intende scollegare la porzione di fabbricato oggetto del presente Bando, rendendo l'impianto di riscaldamento completamente elettrico adeguando l'attuale utenza elettrica con l'aggiunta della nuova sala aggiuntiva, affinché l'aggiudicatario possa intestarsi detta utenza elettrica (che alimenterà anche il termico).

Una volta ultimati i suddetti lavori (che si presume possano durare dai 30 ai 45 giorni), e attuato quanto previsto per l'acquisto di arredi di cui al successivo articolo 4, i locali in concessione verranno consegnati all'aggiudicatario, completi degli arredi e delle attrezzature inventariati in calce al presente Foglio oneri e condizioni, nelle condizioni e nella consistenza in cui si trovano alla data della consegna. Di tale formalità verrà redatto apposito verbale.

La spesa per eventuali nuovi arredi (aggiuntivi al suddetto elenco), sarà a totale carico dell'aggiudicatario.

4. ARREDI E ATTREZZATURE - ACQUISTO

L'aggiudicatario dovrà acquisire dal precedente gestore gli arredi e le attrezzature presenti nei locali e inventariati in calce al Foglio oneri e condizioni, al prezzo di € 20.000,00 (al netto dell'IVA, se dovuta).

A garanzia di quanto sopra, il concessionario aggiudicatario dovrà prestare in favore di questa Amministrazione comunale una polizza fidejussoria di pari importo, che verrà svincolata ad avvenuta dimostrazione della compravendita. Qualora il pagamento avesse luogo per acconti, la polizza verrà di volta in volta svincolata per le rispettive quote.

Alla scadenza della nuova concessione (oggetto del presente Foglio), il Comune si riserva la facoltà di rilevare dal concessionario gli arredi e le attrezzature, previa stima del loro valore residuo.

5 - CANONE DELLA CONCESSIONE

Il canone annuo a base di gara, pari ad € 21.300,00 più IVA di legge, dovrà essere versato in rate trimestrali anticipate secondo le modalità indicate dall'Amministrazione Comunale.

Per agevolare l'avviamento del locale il canone di concessione annuo offerto dal concessionario aggiudicatario sarà abbattuto in misura del 50 % per i primi due anni dalla data di stipula contratto.

A decorrere dal terzo anno di concessione, decorrente dalla data di stipula del contratto, il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del 75 % della variazione ISTAT registrata nell'anno precedente.

In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi di mora in ragione del tasso legale in vigore.

Il concessionario, alla cessazione del rapporto, anche anticipata e per qualunque causa, non potrà vantare alcun tipo di diritti e/o indennità, ivi compreso l'avviamento commerciale, mentre sarà dovuto il canone pieno così come disciplinato al secondo comma del successivo articolo 7.

Il canone di concessione potrà essere sospeso per cause di forza maggiore.

6 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è stabilita in anni 8 (otto) a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto. La concessione è rinnovabile per una volta sola per medesimo periodo su richiesta del concessionario, da inviare almeno 9 (nove) mesi prima della scadenza contrattuale.

Alla data di scadenza della concessione il concessionario dovrà provvedere, entro il termine indicato dal Comune, alla riconsegna dei locali liberi da persone e cose di sua proprietà - come da verbale di consistenza redatto in contraddittorio fra le parti - salvo diversi accordi con il Comune.

Eventuali ritardi nella riconsegna dei locali saranno sanzionati con l'applicazione di una penale giornaliera pari al 20% del canone mensile, fatto salvo l'esercizio di tutte le azioni mirate a rimettere gli stessi nella disponibilità del Comune concedente.

7 - RECESSO ANTICIPATO

L'aggiudicatario potrà recedere dalla concessione, per gravi e giustificati motivi, comunicando l'intenzione con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi. In tal caso sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale pari a 3 (tre) mesi del canone di concessione offerto, da versare entro e non oltre la data della comunicazione suddetta.

In caso di recesso entro la fine del secondo anno contrattuale, la riduzione del canone di concessione prevista per i primi due anni all'articolo 5, non è dovuta. L'Amministrazione recupererà tale differenza mediante escussione della cauzione prevista all'articolo 15 fino alla concorrenza dell'importo. In tale ipotesi non si applica la penale prevista al primo comma del presente articolo.

8 - APERTURA DELL'ATTIVITA'

Il concessionario è tenuto ad aprire l'esercizio al pubblico **entro 30 giorni** successivi alla stipulazione del contratto, salvo proroga per motivata richiesta.

La richiesta di Canone Unico Patrimoniale per il de hors dell'area collocata su Piazza Della Motta andrà inviata **entro 30 giorni** dalla consegna dei locali e il de hors realizzato **entro 6 mesi** (sempre dalla consegna).

La sottoscrizione della presente concessione dovrà avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, salvo proroga per motivate ragioni.

9 – DISPOSIZIONI PER L'USO DEI LOCALI

I locali dovranno essere destinati all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Il concessionario deve osservare le disposizioni di legge, i regolamenti ed i provvedimenti applicabili all'esercizio dell'attività svolta dal medesimo.

Il concessionario risponde per gli eventuali danni derivanti da un uso improprio dei locali.

Il concessionario si impegna a mantenere i locali con una diligenza non inferiore a quella del buon padre di famiglia in modo da riconsegnarli nello stesso stato di efficienza e conservazione del momento dell'affidamento, fatto salvo il normale deterioramento d'uso.

E' fatto assoluto divieto di apportare ai locali ed al loro esterno qualsiasi modifica, compresa l'installazione di ornamenti od insegne, senza preventiva, espressa, autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Le modifiche e migliorie eventualmente autorizzate non potranno comunque dar luogo ad alcun onere per l'Amministrazione; alla fine del rapporto l'Amministrazione locatrice si riserva la facoltà di acquisirle anche gratuitamente o di disporre la rimessa in pristino a spese del concessionario.

10 - MODALITA' DI GESTIONE ED EROGAZIONE DEL SERVIZIO - USO DELLE AREE ESTERNE

Il concessionario dovrà gestire il pubblico esercizio con il massimo decoro e scrupolosità e con la piena osservanza della normativa vigente. Dovrà curare la massima pulizia di tutti i locali locati e aree esterne, ed evitare assolutamente di arrecare disturbo alla quiete pubblica. Il concessionario è l'unico responsabile dell'andamento della gestione ed esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni a persone e cose conseguenti o inerenti all'esercizio dell'attività. Il concessionario si impegna ad installare ed utilizzare nell'attività di gestione eventuali ulteriori arredi, attrezzature e materiali conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza ed è responsabile dello scrupoloso rispetto di tutte le norme vigenti in materia di somministrazione di alimenti e bevande.

E' consentita l'attività di allietamento alla clientela tramite esibizioni musicali dal vivo con carattere di complementarità e sussidiarietà rispetto all'attività esercitata (somministrazione di alimenti e bevande), nel rispetto delle norme previste nei regolamenti comunali. E' concesso l'uso di apparecchi radiofonici, televisivi e similari con volume moderato. Il gestore dovrà esporre adeguata segnaletica informativa in ordine alle disposizioni di legge per la somministrazione di superalcolici. E' fatto divieto assoluto di installare nei locali videogiochi di cui all'art. 110, comma 6, lettera a) del T.U.L.P.S. e di svolgere l'esercizio di attività di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S.

Il gestore, se richiesto, dovrà appoggiare le iniziative promosse o patrocinate dal Comune nella Piazza Della Motta. Il locatore inoltre deve attuare quanto dichiarato in sede di offerta tecnica circa: B) Offerta di prodotti e menù C) Organizzazione e modalità operative, D) Proposte migliorative. L'Amministrazione si riserva di effettuare verifiche e controlli nel merito.

I tavolini e le sedie posizionati all'esterno dovranno essere riposti, durante i periodi di chiusura anche di un solo giorno, in modo ordinato e legati in modo da impedirne il prelievo o l'utilizzo.

Il gestore ha l'obbligo di provvedere all'apertura mattutina entro le ore 8.00 e onere di chiusura serale, per almeno sei giorni la settimana, del portone di ingresso al complesso dell'ex Convento.

E' compreso nel canone di locazione l'utilizzo della porzione di area esterna collocata nella corte interna. Inoltre il concessionario dovrà allestire il dehors esterno in regime di Canone Unico Patrimoniale sulla Piazza Della Motta come specificato all'articolo 2.

11 - ORARIO E SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'

Il concessionario dovrà rispettare gli orari e i giorni di chiusura indicati in sede di offerta tecnica, fatte salve le modifiche comunicate e approvate dall'Amministrazione Comunale.

E' consentita la sospensione dell'attività per ferie per un massimo di 25 giorni all'anno di calendario, anche frazionati, previa comunicazione al Comune, e comunque non nei periodi delle eventuali manifestazioni o eventi di rilievo, mostre o convegni organizzati dal Comune presso l'ex Convento.

L'Amministrazione, inoltre, a fronte di motivata richiesta del concessionario, potrà autorizzare ulteriori sospensioni dell'attività per un periodo massimo di 10 giorni all'anno.

Qualora il concessionario, per cause non imputabili all'Amministrazione, non assicuri la continuità del servizio nei termini sopra stabiliti o non rispetti l'orario comunicato all'Amministrazione Comunale, sarà applicata una penale di € 200,00 per ogni giorno di chiusura non autorizzata o di violazione dell'orario, previa contestazione dell'addebito.

Se l'interruzione del servizio è imputabile all'Amministrazione o a cause di forza maggiore opportunamente documentate, il concessionario ha diritto esclusivamente all'abbuono del corrispettivo per tutto il tempo dell'impedimento.

E' obbligatoria l'apertura del locale nelle fasce orarie in cui vi sono eventi presso l'ex chiesa di San Francesco, situata nel medesimo complesso monumentale, così come è obbligatoria l'apertura quando il Comune o chi per esso organizza/patrocina eventi nella Piazza Della Motta.

12 - LICENZE ED AUTORIZZAZIONI

Sarà a cura e spese del concessionario ogni necessaria autorizzazione all'avvio dell'attività.

E' inoltre onere del concessionario:

- accertare la sussistenza dei requisiti soggettivi richiesti al fine di ottenere le autorizzazioni pubbliche necessarie per l'esercizio dell'attività;
- impegnarsi, comunque a propria cura e spese, a dotarsi di ogni e qualsiasi autorizzazione, permesso o licenza necessaria e prescritta dalla legge e/o regolamenti o provvedimenti della pubblica amministrazione in materia;
- esonerare sin d'ora il locatore da ogni conseguenza relativa all'eventuale diniego, rimanendo a suo carico il rischio relativo.

13 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Oltre al canone di concessione ed a quanto indicato eventualmente altrove nel presente foglio di condizioni ed oneri, sono interamente a carico del concessionario:

- a) la pulizia dei locali e delle aree esterne, compreso il dehors, di pertinenza dei locali dati in concessione;
- b) l'attivazione e intestazione delle utenze corrente, telefono e quant'altro e il pagamento delle relative bollette;
- c) la manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti;
- d) gli interventi di manutenzione e adattamento anche igienico sanitario che si rendessero necessari per l'adattamento dei locali all'uso convenuto. Tali interventi saranno effettuati a carico del concessionario, previa autorizzazione del Comune (e se del caso della Soprintendenza), senza che il concessionario possa vantare alcun indennizzo né durante, né al termine del rapporto contrattuale;
- e) la pulizia delle fosse biologiche;
- f) l'attivazione dell'utenza con GEA per lo smaltimento dei rifiuti;
- g) le spese inerenti la gestione dei locali, comprese imposte, tasse e contributi comunque denominati;
- h) la stipula di adeguata assicurazione come meglio specificato al punto 15 ed il pagamento dei relativi premi;
- i) l'apertura mattutina entro le ore 8.00 e onere di chiusura serale, per almeno sei giorni la settimana, del portone di ingresso al complesso dell'ex Convento.

Inoltre sono a carico del concessionario:

- 1) l'acquisizione di tutte le autorizzazioni, licenze, i pareri e quanto prescritto dalle norme vigenti per lo svolgimento delle attività per le quali l'immobile viene concesso;
- 2) l'acquisizione degli arredi e delle attrezzature necessari per lo svolgimento delle attività (integrativi all'Elenco beni) per le quali l'immobile è dato in locazione, i quali dovranno essere a norma di legge e non alterare lo stile e l'armonia dei locali;
- 3) il rispetto:
 - dei contratti collettivi di lavoro e degli eventuali integrativi aziendali, in tema di assunzione, stato giuridico, orario di lavoro, trattamento economico e previdenziale del personale dipendente;

- delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, con assunzione a proprio carico in qualità di gestore dell'immobile degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- della normativa antincendio, con assunzione a proprio carico in qualità di gestore dell'immobile degli adempimenti specifici previsti;

4) la comunicazione al Comune concedente, all'atto dell'avvio dell'attività nella struttura data in concessione, del nominativo del responsabile di tutte le attività oggetto del presente capitolato, che dovrà assicurare la sua reperibilità H24 in caso di allarmi ed emergenze o per qualsiasi altra situazione che possa arrecare danno all'immobile;

5) la tempestiva segnalazione al Comune concedente o agli organi di Polizia, di situazioni che possano arrecare danno o costituire pericolo per il patrimonio comunale o per le persone che frequentano l'immobile avuti in concessione.

14 - ONERI A CARICO DEL COMUNE

E' a carico del Comune la manutenzione straordinaria degli immobili dati in concessione e degli impianti relativi (escluso il caso di cui alla lettera d) dell'articolo 13), fatto salvo il diritto di rivalsa per fatti dovuti a incuria o uso non corretto da parte del concessionario o del personale da esso dipendente.

15 - COPERTURA ASSICURATIVA

Il concessionario risponderà, senza riserve ed eccezioni, direttamente ed indirettamente, di ogni danno che potrà derivare al Comune, agli utenti, a terzi e a cose durante l'espletamento dell'attività di gestione degli immobili, o a cause ad essa connesse.

Il concessionario è tenuto a stipulare e produrre al Comune, prima di sottoscrivere il contratto, pena la decadenza dall'aggiudicazione, una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi, con primaria compagnia di assicurazioni autorizzata dall'IVASS all'esercizio del ramo RCG e regolarmente in vigore alla data della sottoscrizione della convenzione.

La polizza dovrà avere le seguenti caratteristiche: Polizza R.C.T. – R.C.O con un massimale unico e per sinistro non inferiore a € 3.000.000,00 e con validità non inferiore alla durata del servizio. La polizza non dovrà escludere dal novero dei terzi il Concedente (Comune) e tutti i suoi dipendenti e collaboratori.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il concessionario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza di RCT, già attivata, avente le medesime caratteristiche di cui sopra. In tal caso, si dovrà essere in possesso di idonea appendice al contratto (appendice di precisazione), nella quale si espliciti che la polizza in questione è efficace anche per il servizio oggetto del presente accordo, richiamandone l'oggetto, tutte le specifiche ed il massimale, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri né limiti per massimale annuo, fermo il massimale previsto per ciascun sinistro, impegnandosi a mantenerla valida ed efficace per l'intera durata del rapporto.

Il concessionario dovrà inoltre stipulare e produrre una polizza per il Rischio Locativo per un importo pari al valore di ricostruzione a nuovo dell'immobile (o della porzione di esso) oggetto della concessione, che corrisponde ad € 375.000,00.

L'esistenza di tali polizze non libera il concessionario dalle proprie responsabilità avendo le stesse solo lo scopo di ulteriore garanzia.

16 – CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia degli obblighi previsti nel rapporto concessorio il concessionario deve costituire, prima della sottoscrizione del contratto, una cauzione definitiva pari all'importo del canone annuo di aggiudicazione.

La cauzione potrà essere costituita sotto forma di fidejussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti all'elenco speciale di cui all'art. 106 del DLgs 385/1993, autorizzati dal

Ministero dell'Economia e delle Finanze, prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Pordenone.

La cauzione dovrà essere reintegrata nell'importo ogniqualvolta il Comune procede alla sua escussione anche parziale.

La garanzia verrà svincolata alla scadenza o alla cessazione anticipata della concessione qualora gli obblighi assunti siano stati integralmente rispettati.

17 – DECLARATORIA DI DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione si riserva di dichiarare la decadenza della concessione allorché il concessionario non adempia fedelmente agli obblighi assunti, ovvero qualora lo stesso, anche indipendentemente da colpa, non presenti l'idoneità soggettiva o oggettiva a svolgere l'attività dedotta in concessione.

In particolare, sarà dichiarata la decadenza della concessione per fatto e colpa del concessionario, senza che il concessionario stesso possa vantare alcunché a titolo risarcitorio o per rifusione spese sostenute:

- a) gravi e /o reiterate violazioni degli obblighi previsti nel presente Foglio oneri e condizioni, non eliminati dal concessionario anche a seguito di diffida;
- b) mancata attuazione di quanto dichiarato in sede di offerta tecnica circa: B) Offerta di prodotti e menù C) Organizzazione e modalità operative, D) Proposte migliorative;
- c) l'uso dei locali concessi per finalità difformi a quelle indicate negli articoli precedenti comporterà la risoluzione di diritto del contratto;
- d) il mancato pagamento del canone anche a seguito di diffida;
- e) la mancata attivazione dell'esercizio di somministrazione entro i 30 giorni successivi alla stipulazione del contratto, salvo proroga per motivata richiesta, o l'installazione del dehors su Piazza Della Motta nei termini indicati all'articolo 2;
- f) la sospensione temporanea dell'attività di somministrazione, in assenza di idonea autorizzazione dell'Amministrazione, per un periodo complessivo superiore a 90 (novanta) giorni;
- g) l'esecuzione di opere non autorizzate o l'esecuzione delle stesse in modo difforme da quanto autorizzato;
- h) la destinazione, anche parziale e temporanea, dei locali ad usi e finalità diversi da quelli di cui all'articolo 2;
- i) il mancato rispetto delle prescrizioni inerenti le modalità di gestione;
- j) il trasferimento a terzi, a qualsiasi titolo, dell'esercizio dell'attività se non nei limiti di legge.

La concessione è risolta, senza che il concessionario possa vantare alcunché a titolo risarcitorio o per rifusione spese sostenute, in caso di:

- a) mancato rilascio dei nullaosta e/o autorizzazioni amministrative prescritti per l'esercizio dell'attività di somministrazione, o la loro successiva revoca o decadenza;
- b) sopravvenute, inderogabili, esigenze di pubblico interesse.

Comporta la risoluzione del contratto di diritto a norma dell'articolo 1456 del Codice Civile l'ipotesi in cui il concessionario si renda responsabile di frode o in caso di dichiarazione di fallimento o di altra procedura concorsuale o di cessione di azienda. In caso di fallimento del concessionario il contratto sarà risolto e tale risoluzione avrà efficacia dal giorno anteriore a quello della sentenza dichiarativa di fallimento, salve le ragioni del Comune concedente relativamente al risarcimento in sede fallimentare, con privilegio sulla cauzione.

Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo il Comune concedente potrà rivalersi su eventuali crediti del concessionario, nonché sulla cauzione.

18 - TRASFERIMENTO DELLA CONCESSIONE

La presente concessione non potrà essere ceduta o trasferita ad altri, se non nei limiti di legge.
E' altresì vietata la sub concessione totale o parziale.

19 - ACCESSO AI LOCALI

Il concessionario si impegna a permettere, in ogni tempo, l'accesso ai locali per l'ispezione di tecnici, funzionari e incaricati dal Comune.

20 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Il rapporto fra il Comune di Pordenone ed il concessionario si configura come atto di concessione di bene demaniale da destinare ad attività di somministrazione di alimenti e bevande in Piazza della Motta n.2

Le spese inerenti il presente atto, imposte, tasse e quant'altro necessario per dare corso legale alla concessione, sono a carico del concessionario.


Per tutte le controversie che potrebbero insorgere relativamente all'interpretazione ed esecuzione della presente concessione viene dichiarato competente il Foro di Pordenone

*** **

BANDO 2024 - BAR EX CONVENTO SAN FRANCESCO
elenco beni ed attrezzature

PUNTO	QUANTITA'	TIPOLOGIA	MISURE IN METRI
1	1	BANCONE BAR IN LEGNO CON RIVESTIMENTO IN CORIAN COMPLETO DI: VETRINA FREDDA VENTILATA MARCA (DSL), FRIGO INOX A 2 ANTE E 4 CASSETTI, TAVOLO DA LAVORO IN INOX CON LAVELLO - sala bar	4,76 x 0,90 x H 1,16
2	1	RETRO BANCO IN LEGNO A CINQUE ANTE - sala bar	5,00 x 0,66 x H 0,84
3	1	RETE DI MENSOLE RETRO BANCO PER BOTTIGLIERA - sala bar	
4	1	VETRINA RESTAURATA A DUE ANTE E TRE CASSETTI INTERNI - sala bar	1,50 x 0,43 x H 1,87
5	1	PIATTAIA VINTAGE - sala bar	
6	2	TAVOLO RETTANGOLARE BASSO - sala bar	0,75 x 1,20
7	2	TAVOLO QUADRATO ALTO IN LEGNO CON 4 SGABELLI - sala bar	0,75 x 0,75
8	7	TAVOLO QUADRATO BASSO - 4 sala bar - 3 sala lettura	0,75 x 0,75
9	8	SEDIA NERA IN LEGNO - sala bar	
10	12	SEDIA PIEGHEVOLE - sala bar	
11	1	AFFETTATRICE - sala bar	
12	1	TOSTIERA - sala bar	
13	2	FRIGO/VETRINA - sala bar	0,60 x 1,40
14	1	BANCO INOX COMPLETO DI LAVELLO PIU' PENSILE A MURO IN INOX 2 ANTE SCORREVOLI - cucina	
15	1	CAPPA FUMARIA CUCINA - cucina	
16	1	FORNO MICROONDE (MARCA MINNEAPOLIS) - cucina	
17	1	MOBILETTO IKEA BAGNO - antibagno sala bar	
18	1	LAMPADA DA MURO IKEA - sala bar	
19	2	VENTILATORI PORTATILI - sala bar	
20	1	TAVOLO LEGNO CON ALLUNGAMENTO (2 TAVOLE DI ALLUNGAMENTO) - sala lettura	2,00 x 1,00 + (0,45 x 1,05) x 2
21	4	SEDIE PER TAVOLO ALLUNGABILE - sala lettura	
22	1	MOBILE ESPOSITIVO ROSSO - sala lettura	
23	1	CUBO IKEA PORTA MODEM E POS - sala lettura	0,35 x 0,35
24	3	SCAFFALATURA IN METALLO ZONA MAGAZZINO - sala lettura / magazzino	
25	1	ARMADIATURA IN FERRO A 3 ANTE - sala lettura / spogliatoio	0,55 x 0,36 x H 1,73
26	1	OMBRELLONE - esterno	5,00 x 3,00
27	2	FILO LAMPADE ELETTRICHE PER ESTERNO - esterno	
28	7	TAVOLO IN FERRO - esterno	0,75 x 0,75
29	16	SEDIA IN FERRO - esterno	
30	1	TAVOLINO IN FERRO E LEGNO - esterno	0,35 x 1,20 x H 1,07
31	1	VASCA IN MARMO PORTA BOTTIGLIE - esterno	0,62 x 0,62 x H 0,80
32	1	FUNGO A GAS VERTICALI MARCA (GENERAL PRESS) - esterno	

ID 20_3
EX CONVENTO DI SAN FRANCESCO - BAR
PIAZZA DELLA MOTTA CIV. 2
(SCALA ADATTATA)



A - AREA BAR



1 - bancone bar



2 – vetrina fredda ventilata



3 – frigo inox 2 ante e 4 cassetti



4 – bancone con rivestimento in Corian



5 – retro banco in legno 5 ante




6 – rete mensole retro banco



7 – rete mensole retro banco




8 – vetrina a due ante con 3 cassetti interni



9 – piattaia vintage



10 – tavolo rettangolare basso



11 – sedia nera in legno, sedia pieghevole



12 – tavolo quadrato alto



13 – tavolo quadrato alto con 4 sgabelli



14 – tavolo quadrato basso



15 – tavolo quadrato basso, sedia in legno



16 – tavolo quadrato basso



17 – affettatrice, tostiera



18 – frigo vetrina



19 – cucina



20 – banco inox con lavello e pensile a muro a 2 ante scorrevoli



21 – cappa fumaria e forno a microonde



22 – mobiletto IKEA



23 – mobiletto IKEA con 2 cassettoni



24 – lampada da muro IKEA



25 – ventilatore portatile



26 – ventilatore portatile



27 – ventilatore portatile

B - SALA BAR



28 – tavolo in legno con allungamento e 4 sedie



29 – mobile espositivo rosso



30 – cubo IKEA porta modem e POS



31 – scaffalatura in metallo zona magazzino



32 – tavolo quadrato basso



33 – armadio in ferro



34 – ombrellone da esterno



35 – filo lampade elettriche da esterno



36 – tavolo in ferro con sedie in ferro



37 – tavolo in ferro con sedie in ferro



38 – tavolino in ferro e legno



39 – vasca in marmo porta bottiglie



40 – fungo a gas verticale

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: CIGANA SILVIA

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 31/10/2024 11:06:07